DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1993

che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera

(93/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che l'importazione di equidi nella Comunità è subordinata alle condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE [4];

considerando che in applicazione della suddetta direttiva la Commissione ha adottato talune decisioni in funzione delle caratteristiche delle varie categorie di equidi; che, in particolare, la decisione 92/260/CEE della Commissione [5] ha stabilito le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

considerando che nell'ambito del funzionamento di questo regime particolare la Svezia, la Norvegia, la Finlandia e la Svizzera hanno fornito alla Comunità adeguate garanzie;

considerando che per quanto riguarda i cavalli registrati detti paesi soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 16 della direttiva 91/496/CEE;

considerando che in tale situazione può essere fissata una frequenza ridotta dei controlli d'identità e dei controlli fisici all'atto dell'ammissione temporanea di cavalli registrati; che tuttavia tale possibilità deve essere limitata ai cavalli destinati alla competizione, date le norme relative all'organizzazione dei concorsi ippici;

considerando che ai fini del rispetto del regime di ammissione temporanea, è opportuno stabilire che tale possibilità si applichi esclusivamente ai cavalli che partecipano ad un concorso nello Stato membro in cui sono introdotti e che detti cavalli lascino il territorio dello Stato membro interessato attraverso il posto frontaliero da cui sono stati introdotti;

considerando che la Svezia, con lettera del 20 aprile 1993, la Norvegia, con lettera del 10 marzo 1993, la Finlandia, con lettera del 2 marzo 1993 e la Svizzera, con lettera del 25 febbraio 1993, hanno confermato di essere disposte ad applicare identiche norme di controllo all'atto dell'ammissione temporanea nel proprio territorio di cavalli registrati originari degli Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri possono ridurre la frequenza dei controlli d'identità e fisici sui cavalli registrati destinati alla competizione che beneficiano del regime di ammissione temporanea previsto dalla decisione 92/260/CEE, originari della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e della Svizzera.

2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista al paragrafo 1, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero interessato effettua i controlli d'identità e fisici a intervalli regolari, mediante sondaggio.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai cavalli che partecipano ad un concorso nello Stato membro in cui sono introdotti.

4. Le autorità degli Stati membri vigilano affinché i cavalli che beneficiano del regime previsto al paragrafo 1 lascino il territorio dello Stato membro interessato attraverso il posto d'ispezione frontaliero da cui sono stati introdotti, entro 10 giorni dalla loro ammissione.

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 1, paragrafo 1 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
(4) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
(5) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione